



Regione
Lombardia

ASL Milano

**VADEMECUM SULL'ISTITUTO DELLA
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
(Come si attiva e quali i compiti)**

BENEFICIARIO

Beneficiario è il soggetto in favore del quale viene nominato un Amministrazione di Sostegno. In base all'art. 404 c.c. può beneficiare della nomina di un AdS *"la persona che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi patrimoniali o personali (omissis)"*.

Fino ai 18 anni la potestà è dei genitori ma al compimento dei 18 anni, a prescindere dalle condizioni del figlio, i genitori perdono la potestà genitoriale (per cui anche la firma del genitore su atti che riguardano il figlio non ha più valore) e quindi è necessario che gli atti che lo riguardano vengano compiuti da chi ha la legittimità a farlo.

La nomina dell'AdS può essere chiesta anche a favore del minore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 404 c.c., nell'ultimo anno prima del compimento dei 18 anni, presentando la domanda al Giudice Tutelare competente (non al Tribunale dei Minorenni).

RICHIESTA DI NOMINA DI ADS

La richiesta di nomina di AdS avviene tramite la presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare, il quale provvede sulla nomina.

La domanda può essere presentata dalla parte direttamente o dalla sua famiglia e comunque dai soggetti legittimati, senza che vi sia l'obbligo di farsi assistere da un legale.

Tuttavia, qualora sussistano importanti conflitti familiari o nel caso in cui sussistano ingenti patrimoni da gestire e comunque ogni qual volta lo si ritenga il ricorrente potrà conferire incarico ad un legale.

CHI PUÒ PRESENTARE IL RICORSO PER LA NOMINA DI UN ADS

I soggetti legittimati che possono predisporre il ricorso per la nomina dell'AdS sono i seguenti (artt. 406, 417 c.c.):

- I. la persona beneficiaria anche se minore, interdetto o inabilitato, secondo le modalità indicate nel codice civile. E' legittimato a proporre il ricorso colui che ritiene di essere in difficoltà nella gestione della propria vita, per malattie che sono causa di una ridotta autonomia, o perché con l'età sopraggiungano impedimenti a compiere alcuni atti, con il rischio di gravi pregiudizi o di esporsi a raggiri;
- II. i parenti entro il 4° grado in linea retta e collaterale, il coniuge, gli affini entro il 2° grado (suoceri e cognati), e i conviventi stabili della persona beneficiaria (non sono comprese le badanti);
- III. il tutore o il curatore congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione e inabilitazione;
- IV. i responsabili dei servizi sociali e sanitari o direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso, oppure sono tenuti alla segnalazione al Pubblico Ministero affinché sia tale organo a decidere se e quale tipo di misura protettiva richiedere. La dottrina espone che l'alternativa si pone quando i servizi siano incerti riguardo lo strumento giuridico più idoneo da scegliere per garantire adeguata

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO

Ufficio di Protezione Giuridica

Corso Italia 19 - 20122 MILANO - Fax 02/85782067

e-mail protezione.giuridica@asl.milano.it - sito: <http://www.asl.milano.it>



Regione
Lombardia

ASL Milano

protezione al disabile o quando le circostanze non consentano l'acquisizione di dati sufficienti ad esprimere una valutazione di opportunità. La legittimazione attiva compete solo ai responsabili (sopra descritti) intendendosi tali gli organi che apicali dotati di rappresentanza esterna.

V. Il Giudice Tutelare e il Pubblico Ministero.

Il ricorso può essere presentato da un ricorrente ma può essere sottoscritto da più soggetti che si confermano in accordo con quanto richiesto.

CONTENUTI DEL RICORSO

Al fine di presentare la domanda il ricorrente deve predisporre un ricorso (si veda la modulistica Bozza del ricorso) avente i seguenti contenuti:

1. il Giudice Tutelare competente (es. Tribunale di Milano o Monza);
2. le generalità del ricorrente e del beneficiario (nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, residenza, recapito telefonico, fax, e-mail, rapporto di parentela con la persona beneficiaria);
3. il domicilio o la dimora abituale del beneficiario se diversa rispetto alla residenza;
4. le generalità della persona che si segnala al Giudice quale Amministratore di Sostegno (tale indicazione non vincola il Giudice Tutelare);
5. i nomi e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, figli, fratelli noti ivi compreso il convivente stabile (precisare coloro che non hanno rapporti di familiarità con la persona beneficiaria per disinteresse o per impedimenti dovuti a età o malattie);
6. le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo;
7. le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l'assistenza di un amministratore di sostegno;
8. le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere;
9. le principali spese e i principali bisogni del beneficiario;
10. le sue condizioni psico-fisiche con apposita relazione medica;
11. le ragioni per cui si chiede la nomina dell'AdS indicandole in modo esaustivo;
12. i dati relativi agli aspetti patrimoniali ed immobiliari;
13. il nominativo del medico di base o dello specialista di riferimento o comunque dei servizi sociali per disabili ed anziani del Comune e/o della Asl nonché dei Centri di Salute Mentale e comunque di quelle persone e servizi che forniscono supporti di assistenza e cura in favore della persona per cui è richiesta l'AdS.

Al ricorso è necessario allegare:

- marca da bollo da € 8,00;
- certificato integrale dell'atto di nascita del beneficiario;
- stato di famiglia del beneficiario;
- fotocopia documento d'identità e del codice fiscale del beneficiario;
- certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso;
- documentazione relativa alla situazione patrimoniale della persona beneficiaria (estratti conto bancari, copia libretto di pensione di invalidità, assegno di accompagnamento, pensione ai superstiti, stipendi percepiti per attività lavorativa, rendite provenienti da affitti, somme depositate su conti correnti o investite, copia rogiti notarili e dei contratti di locazione riguardanti le proprietà immobiliari, ecc.);

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO

Ufficio di Protezione Giuridica

Corso Italia 19 - 20122 MILANO - Fax 02/85782067

e-mail protezione.giuridica@asl.milano.it - sito: <http://www.asl.milano.it>



Regione
Lombardia

ASL Milano

- documenti attestanti l'eventuale opposizione dei parenti alla domanda di amministrazione di sostegno.

UFFICI COMPETENTI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO IL GIUDICE TUTELARE COMPETENTE

Il ricorso con tutti gli allegati e la marca da bollo di € 8,00 deve essere depositato personalmente dal ricorrente alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale Competente.

E' competente a ricevere la domanda il Giudice del tribunale del luogo in cui il beneficiario ha la residenza.

In via alternativa può essere competente il Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la dimora abituale.

Di seguito i tribunali competenti per i comuni che rientrano in Asl Milano:

- Tribunale di Milano – è competente per Milano, Bresso, Cormano;
- Tribunale di Monza – è competente per Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni.

Si precisa che quanto attiene alle modalità di presentazione del ricorso presso il Tribunale di Monza è necessario acquisire maggiori informazioni presso la cancelleria.

All'atto del deposito la cancelleria assegnerà al procedimento il numero di Volontaria Giurisdizione con cui viene registrato il documento (V.G. n.). Tale numero deve essere memorizzato e conservato in quanto necessario per tutti gli atti relativi alla nomina dell'AdS.

FISSAZIONE UDIENZA DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

A seguito del deposito del ricorso presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, il Giudice Tutelare fissa con Decreto il giorno e l'ora dell'udienza in cui devono obbligatoriamente comparire davanti il ricorrente, il beneficiario e la persona proposta come AdS (se diversa dal ricorrente). I parenti e gli affini indicati nel ricorso non hanno tale obbligo ma, a loro discrezione, hanno facoltà di comparire.

La comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza viene inviata per posta o via fax al ricorrente. Il ricorrente a sua volta è tenuto a trasmettere la comunicazione alle persone indicate dal giudice tutelare, secondo le modalità ivi indicate e nel rispetto dei termini segnalati.

All'udienza di comparizione il ricorrente fornirà prova al Giudice di averli informati.

OBBLIGO DI COMPARIRE DEL BENEFICIARIO ALL'UDIENZA

La presenza della persona beneficiaria dell'amministrazione in udienza è obbligatoria in quanto il Giudice Tutelare si deve rendere conto personalmente della condizioni psico-fisiche in cui la stessa versa. Infatti, secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 407 del c.c., il Giudice Tutelare *«deve sentire personalmente la persona a cui il procedimento si riferisce recandosi, dove occorra, nel luogo in cui questa si trova»*.

E' opportuno inserire già nel ricorso se sussistano per il beneficiario motivate e documentate ragioni assolutamente impeditivi del suo trasferimento nei locali del Tribunale per l'audizione, in modo che il Giudice Tutelare possa valutare fin dall'inizio, tenuto conto delle condizioni psicofisiche generali della persona, se effettuare o meno l'audizione presso la residenza o la dimora del beneficiario stesso.

E' quindi necessario che la persona nel cui favore è stata richiesta l'AdS sia presente in udienza e che, se necessario, raggiunga il Tribunale in ambulanza.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO

Ufficio di Protezione Giuridica

Corso Italia 19 - 20122 MILANO – Fax 02/85782067

e-mail protezione.giuridica@asl.milano.it - sito: <http://www.asl.milano.it>



Regione
Lombardia

ASL Milano

Qualora la persona beneficiaria non sia trasportabile, nemmeno in ambulanza, è necessario produrre, insieme al ricorso un certificato medico che attesti tale impossibilità.

LA SCELTA DELL'ADS

Nella scelta dell'AdS il Giudice Tutelare tiene conto della "cura" e degli "interessi" della persona beneficiaria. Anche nel caso in cui nel ricorso venga individuata o esclusa una determinata persona per il ruolo di amministratore, è comunque sempre il Giudice Tutelare che valuta la scelta di questo.

In mancanza di indicazioni da parte della persona beneficiaria, il Giudice Tutelare, nella scelta dell'AdS, individuerà la persona più idonea o all'interno del nucleo familiare o al di fuori dello stesso.

Non possono invece ricoprire la carica di AdS gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in carico alla persona beneficiaria (ex art. 408 c.c.).

NOMINA DELL'ADS (giuramento e inventario)

Il Giudice Tutelare nomina l'AdS con decreto immediatamente esecutivo.

L'AdS nominato prima di assumere l'ufficio presta il giuramento di esercitare l'ufficio con diligenza e fedeltà davanti al Giudice Tutelare.

Copia autentica del decreto di nomina e del giuramento viene rilasciatoa dalla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione su richiesta del ricorrente a fronte del pagamento delle marche e dei diritti.

In sintesi nel decreto di nomina sono riportate:

- I. generalità della persona beneficiaria e dell'AdS;
- II. durata dell'incarico. La durata dell'incarico varia a seconda della figura nominata quale AdS; se durante il periodo dell'incarico, eventuali gravi impedimenti dell'AdS, devono essere segnalati e documentati al Giudice Tutelare che provvederà con un decreto ad una nuova nomina;
- III. oggetto dell'incarico e atti che l'AdS ha il potere di compiere in nome e per conto della persona beneficiaria;
- IV. atti che la persona beneficiaria può compiere solo con l'assistenza dell'AdS;
- V. limiti anche periodici delle spese che l'AdS può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui la persona beneficiaria ha disponibilità;
- VI. periodicità con cui l'AdS deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale della persona beneficiaria.

La persona beneficiaria conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'AdS e non compaiono all'interno del decreto.

Contro i decreti di AdS del Giudice Tutelare è ammesso il reclamo con l'assistenza di un legale alla Corte d'Appello, entro dieci giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto. Il decreto della Corte d'Appello che decide sul reclamo è ricorribile in Cassazione, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

LE FUNZIONI DELL'AdS

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO

Ufficio di Protezione Giuridica

Corso Italia 19 - 20122 MILANO - Fax 02/85782067

e-mail protezione.giuridica@asl.milano.it - sito: <http://www.asl.milano.it>



Regione
Lombardia

ASL Milano

L'AdS assume l'incarico giurando davanti al Giudice Tutelare di esercitare il suo compito con fedeltà e diligenza (art. 349 c.c.).

Ove richiesto redige l'inventario con le posizioni attive e passive in capo al beneficiario al momento dell'assunzione dell'incarico.

Il Giudice Tutelare può in ogni momento convocare l'AdS per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione previsti dagli articoli 374 e 375 c.c. (elencati in coda al presente vademecum) e per tutti gli atti non previsti nel decreto di nomina, l'AdS deve richiedere la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.

L'incarico di AdS è gratuito. Il Giudice tutelare in considerazione dell'entità del patrimonio e della difficoltà dell'amministrazione, potrà riconoscere all'AdS un'equa indennità (art. 379 c.c.).

L'incarico cessa in ogni caso con la morte della persona beneficiaria. Dopo tale momento l'AdS non è più autorizzato a compiere alcun atto, salvo quanto disposto nel decreto. Al termine dell'incarico, l'AdS deve presentare il conto finale della propria amministrazione, che deve essere approvato dal Giudice.

In caso di negligenza dell'Amministratore, che abbia compiuto atti o scelte dannose per la persona beneficiaria, il Giudice Tutelare dovrà essere tempestivamente avvertito e prenderà gli opportuni provvedimenti.

RELAZIONE E RENDICONTO

L'AdS deve inoltre tenere la contabilità della propria gestione e riferire al Giudice Tutelare sull'attività svolta e sulle condizioni di vita della persona beneficiaria, con una relazione sulla sua situazione personale (dove vive e con chi, le condizioni di salute, le sue attività durante la giornata, ecc), e un rendiconto economico in cui vengono riepilogate le entrate e le uscite.

La periodicità della presentazione del rendiconto è stabilita dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina ed è di norma annuale.

Al rendiconto vanno allegati i documenti relativi alle entrate e i giustificativi delle spese, nonché gli estratti-conto bancari.

REVOCA E SOSTITUZIONE DELL'ADS

La persona beneficiaria, l'AdS, il Pubblico Ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il IV° grado, gli affini entro il I° grado, tutore, curatore, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona possono presentare un'istanza adeguatamente e opportunamente motivata al Giudice Tutelare per la cessazione o la sostituzione dell'AdS. Il Giudice Tutelare, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, provvede con decreto motivato alla revoca dell'amministrazione o alla sostituzione dell'AdS.

ELENCO DEGLI ATTI PER CUI OCCORRE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO

Ufficio di Protezione Giuridica

Corso Italia 19 - 20122 MILANO - Fax 02/85782067

e-mail protezione.giuridica@asl.milano.it - sito: <http://www.asl.milano.it>



Regione
Lombardia

ASL Milano

Nel decreto di nomina l'AdS viene autorizzato a compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per il compimento degli atti cosiddetti di "straordinaria amministrazione" (indicati negli artt. 372, 374 e 375 c.c.) necessita di volta in volta di una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare da richiedersi con apposita istanza presentata per iscritto dall'AdS in cancelleria con marca da bollo del valore di € 8,00.

Si esplicitano di seguito gli atti per cui la legge richiede la preventiva autorizzazione da parte del Giudice Tutelare:

- Investimenti (art. 372 c.c.);
- Acquisto di beni (art. 374 comma n. 1 c.c.): quando s'intende procedere all'acquisto di un bene (ad esclusione di quelli necessari per i bisogni ordinari della persona beneficiaria) e la spesa è superiore a quella mensile autorizzata dal Giudice Tutelare con il decreto di nomina, occorre richiedere al Giudice stesso una specifica autorizzazione.
- Riscossione di capitali - Cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni - Assunzione di obbligazioni (art. 374 comma n. 2 c.c.)
- Accettazione e rinuncia di eredità, accettazione di donazioni e legati (art. 374 comma n. 3 c.c.)
- Stipula di contratti di locazione ultranovennali (art. 374 comma n. 4 c.c.)
- Promozione di giudizi (art. 374 comma n. 5 c.c.): L'AdS deve chiedere l'autorizzazione per promuovere giudizi, salvo che si tratti di azioni finalizzate alla conservazione e alla garanzia del patrimonio della persona beneficiaria di natura urgente. L'AdS può invece difendersi dall'altrui iniziativa giudiziaria senza richiedere l'autorizzazione ed è pure libero di non partecipare attivamente al processo (cosiddetta contumacia). E' comunque opportuno informare il Giudice Tutelare qualora l'incarico ad un professionista comporti il conseguente pagamento della prestazione. Con riferimento alle "azioni di stato" (separazione di coniugi, divorzio, ecc.), sono previste dal Codice Civile delle regole particolari per la tutela degli interdetti, che - qualora il Giudice Tutelare lo ritenga opportuno in considerazione del grado di incapacità della persona beneficiaria - possono essere applicate anche nell'ambito dell'amministrazione di sostegno. Nelle situazioni di maggior gravità alla persona beneficiaria viene nominato un curatore speciale, diverso dell'AdS, che lo rappresenta in tali giudizi.
- Alienazione di beni (art. 375 comma n. 1 c.c.): Il termine alienazione indica la vendita, la permuta, ma anche la rinuncia alla proprietà (o ad altro diritto reale) e la costituzione di diritti reali di godimento. L'istanza di autorizzazione all'alienazione di un bene di rilevante valore, come ad esempio un immobile, deve essere motivata con particolare rigore, evidenziando le ragioni che impongono o rendono opportuna l'alienazione stessa (ad esempio l'impossibilità della persona beneficiaria di vivere in quell'appartamento, o la necessità di ottenere liquidi per affrontare le spese di mantenimento della persona beneficiaria, ecc.). L'importo derivante dalla vendita dovrà quindi essere utilizzato secondo le modalità stabilite dal Giudice Tutelare, che normalmente nell'autorizzare la vendita, incarica l'AdS di redigere un rendiconto specifico relativo all'operazione stessa.
- Ai sensi dell'art. 777 c.c. l'Amministratore non può invece effettuare donazioni per conto della persona beneficiaria, essendo consentite - sempre previa autorizzazione del Giudice Tutelare - solo le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti della persona beneficiaria stesso. Nel decreto di nomina il Giudice Tutelare può però mantenere alla stessa persona beneficiaria la capacità di effettuare donazioni entro limiti stabiliti.
- Costituzione di pegni o ipoteche (art. 375 n. 2 c.c.)
- Divisioni e relativi giudizi (art. 375 n. 3 c.c.)
- Compromessi, transazioni e concordati (art. 375 n. 4 c.c.).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO

Ufficio di Protezione Giuridica

Corso Italia 19 - 20122 MILANO - Fax 02/85782067

e-mail protezione.giuridica@asl.milano.it - sito: <http://www.asl.milano.it>



Regione
Lombardia

ASL Milano

Al ritiro dell'autorizzazione dell'istanza del giudice è necessario presentare in Cancelleria una marca da bollo del valore di € 10,62.

A cura dell'Ufficio Protezione Giuridica ASL Milano
mail : protezionegiuridica@asl.milano.it

Aggiornamento al 7/05/2012.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO

Ufficio di Protezione Giuridica

Corso Italia 19 - 20122 MILANO - Fax 02/85782067

e-mail protezione_giuridica@asl.milano.it - sito: <http://www.asl.milano.it>